



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

Regolamento per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radio-televisiva

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- a) consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi e, in particolare, la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e dei servizi wireless in genere, nell'osservanza dei principi di minimizzazione di seguito esposti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni generate dagli impianti per le telecomunicazioni;
- c) minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree per i nuovi impianti favorendo, a tale scopo, l'eventuale ricollocazione di quelli esistenti;
- d) razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale;
- e) collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- f) istituire e gestire il catasto degli impianti;
- g) introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute in questo regolamento si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi simili (WI-FI, WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, ecc.), nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".
2. Il presente regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, allo scopo di dare attuazione ai principi in essa contenuti, oltre a

quelli previsti dal D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3 - Ruolo del Comune

1. Il Comune, ritenendo le telecomunicazioni un servizio di primaria importanza per lo sviluppo commerciale, industriale e privato della popolazione, favorisce l'installazione nel proprio territorio delle reti di telefonia mobile e dei servizi wireless in genere.
2. Il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e per minimizzare l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti.
3. Il Comune, nel consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi, vigila affinché gli impianti siano realizzati e gestiti nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n.36.

Art. 4 - Autorizzazioni

1. Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della legislazione vigente e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Gli impianti con potenza inferiore a 5 Watt per la telefonia mobile devono essere denunciati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e devono rispettare in ogni caso i limiti di esposizione fissati dalla legislazione vigente.

Art. 5 - Aree sensibili

1. Coerentemente a quanto prescritto dal D. Lgs. n° 42 del 22/1/2002, il presente regolamento prescrive che l'installazione degli impianti emittenti onde elettromagnetiche in genere è consentita, al di fuori di mt. 500 dal perimetro del centro urbano ed in ogni caso individua due tipi di aree nelle quali viene prescritta particolare cautela per le installazioni dentro il centro urbano:
 - a) aree destinate ad attrezzature di servizi, sanitarie, assistenziali e scolastiche e loro pertinenze; aree destinate all'infanzia e aree di particolare densità abitativa;
 - b) aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, aree di interesse storico-architettonico, monumentale, archeologiche e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti.

Art. 6 - Inserimento ambientale

1. Il Comune, sentite le esigenze dei Gestori, individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento degli impianti nell'ambiente circostante.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nell'art. 5.

Art. 7 - Piano di Localizzazione

1. Il Piano di Localizzazione individua sulla cartografia del Comune:
 - a. gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per gestore;
 - b. gli edifici a destinazione scolastica e sanitaria;
 - c. gli edifici di elevato pregio storico, architettonico o artistico;
 - d. aree sottoposte a vincolo di in edificabilità, aree di interesse storico-architettonico, archeologiche e paesaggistico-ambientale;
 - e. le aree ad alta densità abitativa;
 - f. le localizzazioni utilizzabili dai Gestori al fine di realizzare i piani di rete con evidenza dei siti e delle infrastrutture di proprietà comunale messi a disposizione a tale scopo;
2. L'Ufficio Tecnico predispone la cartografia di localizzazione sulla base della situazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e lo aggiorna a ogni nuova installazione o a ogni modifica di natura urbanistica.
3. Il Comune, tenuto conto delle esigenze dei Gestori, che le presentano, come stabilito nell'Art. 9 del presente regolamento, approva i piani di localizzazione degli impianti.
4. Va evitata la installazione all'interno del centro urbano ed in ogni caso non è prevista l'installazione di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo a), come definite dall'art. 5. Gli impianti esistenti in tali aree dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei Gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni più idonee ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
5. Tuttavia, al fine di consentire il servizio all'interno di queste aree, potranno essere redatti specifici progetti, da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
6. I nuovi impianti devono essere situati, di norma, su fabbricati a destinazione non residenziale o su aree ed infrastrutture di proprietà comunale. Ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Art. 8 - Catasto degli impianti

1. Gli Uffici Comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la localizzazione e la scheda tecnica dell'impianto con la specifica delle caratteristiche radioelettriche e geometriche.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche fisiche ed elettriche. A tale scheda saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

Art. 9 - Programmi annuali delle installazioni

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazione proposto dai Gestori.
2. Al fine di pianificare in modo idoneo la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun gestore o soggetto interessato presenta entro il 30 settembre di ogni anno al Comune il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno solare successivo.
3. Al fine di ottimizzare la realizzazione dei nuovi impianti e la ricollocazione di quelli esistenti, l'Amministrazione Comunale potrà proporre ai soggetti interessati l'utilizzo di una serie di siti e infrastrutture delle quali ha disponibilità.
4. Il programma annuale presentato dai Gestori deve essere corredato dei seguenti documenti:
 - a) planimetria con la localizzazione degli impianti;
 - b) documentazione tecnica prevista dall'articolo 12 del presente regolamento;
 - c) relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;
 - d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
 - e) in caso di richiesta di collocazione su proprietà privata, essa dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica esaustiva dalla quale risulti la inderogabile necessità di tale collocazione per la garanzia del servizio di telefonia cellulare, così come definito dalla normativa tecnica di settore.
5. Il Comune, viste le relazioni tecniche presentate dal Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9, approva i programmi annuali delle installazioni e le eventuali varianti.

Art. 10 - Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Per garantire un'efficace valutazione dei Programmi annuali, in relazione a tutti gli aspetti di interesse, nonché per valutare gli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente, viene istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è costituito dai responsabili tecnici dei servizi urbanistica, patrimonio e lavori pubblici ed è coordinato dal Capo Settore Tecnico dell'urbanistica; potrà inoltre avvalersi di consulenti esterni per attività di specifica competenza.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i programmi annuali presentati dai Gestori e ne presenta una relazione scritta all'Amministrazione. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere una sola volta ai Gestori integrazioni alla documentazione presentata entro il 31 ottobre. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini richiesti, il programma verrà archiviato.
5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche, sul sito del comune e all'albo pretorio, sia per gli interessati che per i cittadini, associazioni e comitati, che possono presentare eventuali osservazioni entro giorni 30 dalla data di pubblicazione.

Art. 11 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune corredata dagli elaborati di all'art. 12. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, dal gestore per il tramite del Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro trenta giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, purché essa sia completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
5. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.
6. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPA tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPA effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge.

Art. 12 - Progettazione

1. Al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo, i Gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al successivo comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso ipotetico in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere acquisito obbligatoriamente il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, così anche se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico o archeologico, mentre non si procederà ad alcun esame e si intenderà automaticamente rigettata la richiesta di intervento su area a vincolo di dissesto idrogeologico o di inedificabilità assoluta o che interessino edifici scolastici e sanitari.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a. scheda tecnica dell'impianto;
 - b. estratto del Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - c. titolo di proprietà o equipollente del sito;
 - d. estratto dello Strumento urbanistico dell'area interessata;
 - e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - f. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - g. documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - h. relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - i. elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - j. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - k. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
 - l. avvenuto deposito al Genio Civile se in presenza di opere in c.a. prima dell'inizio dei lavori.
 - m. parere preventivo ARPA e se dovuto Soprintendenza, Corpo Forestale e Ass. Reg. Territorio Ambiente.
2. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

Art. 13 - Installazioni provvisorie

1. Può essere rilasciato provvedimento autorizzatorio all'installazione provvisoria di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo a). Gli impianti provvisori saranno ammessi :
 - a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei Gestori;

- b) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti come previsto all'Art. 6, comma 2;
 - c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
 - d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art.17 del presente regolamento.
 3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
 4. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 30.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

Art. 14 - Denuncia degli impianti amatoriali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto.

Art. 15 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il Gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto nei tempi stabiliti dal Comune.
2. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
3. Per gli impianti esistenti non conformi al presente regolamento, il Gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 16 - Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei Gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.

2. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai Gestori ed approvate dal Comune.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi Gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.

Art. 17 - Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del provvedimento autorizzativo.
2. A questo scopo i Gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fidejussoria per un importo stabilito da garantire di €. 50.000,00.
3. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
4. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete telematica pubblica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e individuerà la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compresa la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza del provvedimento autorizzativo di cui all'art.4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.000,00 a €. 5.000,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. .500,00 a €. 2.000,00. In tal caso, l'Amministrazione Comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 15 della Legge 22 febbraio 2001,

- n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
 6. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00
 7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
 8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 7 viene nuovamente comminata.
 9. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
 10. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
 11. La mancata denuncia degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.000,00 a €. 3.000,00
 12. La mancata denuncia degli impianti con potenza inferiore a 5 Watt comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.000,00 a €. 3.000,00
 13. La mancata denuncia degli impianti amatoriali, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 2.000,00
 14. Nel caso previsto dal comma precedente, l'amministrazione comunale fissa con ordinanza un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere, decorso il quale l'impianto può essere rimosso.
 15. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni.

Art. 19 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

Nelle more dell'approvazione del presente regolamento i soggetti gestori individuano le fasce di rispetto per gli elettrodotti esistenti in via transitoria ed in prima approssimazione così come previsto dall'art. 6 comma 2 del DPCM 08/0703)

Il Tecnico Redattore
(geom. Carmelo Sorce)

Adottato con delibera Consiliare n. 7 del 12/03/2009